

è già nota la situazione in ordine alla vacanza, nel corrente Anno Scolastico, in circa 2400 Istituzioni Scolastiche, del Direttore S.G.A. figura unica e apicale come il Dirigente Scolastico, fondamentale per assicurare il regolare ed efficace funzionamento della Scuola. Tale numero è cresciuto negli anni ed è destinato a crescere ulteriormente con i prossimi pensionamenti. Altrettanto nota è la difficoltà di tante scuole, in questo anno scolastico 2018/19, rimaste prive di sostituti come testimoniano gli interpelli interprovinciali e nazionali che giornalmente si susseguono, nonché il grido di dolore recentemente espresso anche dai Dirigenti Scolastici che si ritrovano a guidare scuole bloccate dal punto di vista amministrativo per la mancanza del DSGA.

Dal 2000 ad oggi, tale funzione è stata affidata e svolta, in forza di specifica normativa atta ad assicurare la presenza di detta figura unica nelle scuole che ne siano sprovviste, dagli Assistenti Amministrativi, a pieno titolo e con tutte le responsabilità connesse. Ciò ha garantito il regolare funzionamento delle Scuole loro affidate al pari di quelle affidate a DSGA di ruolo.

Dopo quasi vent'anni dall'istituzione del profilo del Direttore S.G.A la Legge di Bilancio 2018 ha previsto l'indizione del concorso ordinario per DSGA con requisito d'accesso, per i candidati esterni, della laurea specifica quinquennale. Ha previsto altresì la possibilità d'accesso anche agli assistenti amministrativi che, se sprovvisti del titolo d'accesso, abbiano svolto 3 anni di servizio come facenti funzioni DSGA negli ultimi 8 anni.

L'applicazione del solo concorso ordinario avrebbe come risultato dell'utilizzo del 100% dei posti vacanti, escludendo quindi ogni possibile progressione verticale all'interno del comparto. E' facile comprendere che tale soluzione risulta penalizzare per chi, anche per più di un decennio, nella sostituzione del DSGA ha investito in formazione e ha acquisito competenze in un'esperienza lavorativa che è nata, si è sviluppata ed è cresciuta su richiesta dell'Amministrazione, appunto per la mancanza di DSGA titolari. **D'altra parte già la medesima Legge di Bilancio 2018 ha ritenuto di riconoscere tale esperienza in maniera importante e positiva con l'equiparazione del servizio svolto al titolo titolo d'accesso al concorso.** Riteniamo quindi che sia necessaria una procedura di selezione riservata interna che è ancora normativamente prevista e applicata in tutte le Amministrazioni dello Stato centrale e periferica, ma che risulta doverosa per **salvare il patrimonio di esperienze e di professionalità acquisite da coloro i quali hanno provveduto ad assicurare il funzionamento delle scuole in tutti questi anni.**

Quindi la soluzione è l'indizione di una procedura distinta da quella del concorso ordinario, per il 50% dei posti vacanti e disponibili, soluzione più idonea e vantaggiosa anche per l'amministrazione e che non risulta essere in contrasto con la normativa vigente.

Se è vero che:

in precedenza la combinazione degli articoli 24 del d.lgs 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001, ha abolito la disciplina contrattuale delle progressioni verticali *[applicata molto malamente dalle amministrazioni, tanto da approdare alla Consulta, le cui sentenze posero limiti molto forti all'utilizzo dell'istituto; detta disciplina contrattuale consentiva, sostanzialmente, interpretata in armonia con la Costituzione, di riservare non oltre il 50% delle assunzioni programmate ai dipendenti di ciascun ente, per permettere le progressioni di carriera. La riforma Brunetta, a seguito dell'abuso evidente delle progressioni verticali, trasformate in maniera diffusa in un sistema di promozioni sul campo poco selettivo (ma in amministrazioni certamente diverse da quella scolastica), impose di consentire la progressione di carriera esclusivamente mediante la partecipazione a concorsi pubblici, con riserva dei posti non superiore al 50%].*

E' anche vero:

che allo stato però il decreto Madia apre nuovi spazi alla progressione verticale, non mediante riserva di posti in concorsi pubblici, ma attraverso concorsi interamente riservati, come nel vecchio regime normativo.

Si potrebbe quindi procedere in prima applicazione utilizzando la medesima procedura ed i principi utilizzati per il concorso straordinario per i docenti della Scuola Primaria e Infanzia la quale potrebbe sanare la posizione di tutti i DSGA FF in servizio che hanno maturato il requisito dei 24 mesi di servizio.

Si potrebbe quindi procedere successivamente con un corso concorso simile a quello già utilizzato nella progressione verticale del 2010, al netto della risoluzione delle incongruenze e criticità verificatesi. Tale procedura peraltro aveva già una cadenza biennale ma, dopo la prima applicazione, non è stata più utilizzata.

A riguardo delle riserve, da più parti formulate circa il possesso del titolo di studio d'accesso al profilo (questione posta anche dalla medesima riforma Madia, che vincola l'ammissione al possesso del titolo), per un vincolo che viene posto quale insormontabile, si fa rilevare che, a ben vedere, tali riserve verrebbero rese nulle se si considera che **una deroga in tal senso (mancato possesso del titolo d'accesso) rientrerebbe pienamente nel solco del principio della realizzazione del buon andamento dell'amministrazione.** Infatti, se *"la facoltà del legislatore di introdurre deroghe deve essere (giustamente) delimitata in senso rigoroso, potendo tali deroghe considerarsi legittime soltanto allorquando siano funzionali al buon andamento dell'amministrazione e ricorrano altresì le peculiari e straordinarie esigenze e di interesse pubblico idonee a giustificarle"*, queste motivazioni renderebbero possibile la deroga al possesso del titolo e l'indizione di corso/concorso riservato e/o mobilità verticale. Ancor più se si considera che la situazione attuale **è stata appunto determinata dalla deroga**, operata dall'Amministrazione, alle previsioni di Legge (vedasi D. Lgs. 165/2001 art. 52 comma 4. ... omissis... che così dispone: *"Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente*

è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti") ed è stata utilizzata per "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" cioè per non bloccare il regolare funzionamento delle Scuole, in questo modo puntualmente realizzata. In altre parole chi, anche per quasi un ventennio, è stato utilizzato a svolgere le funzioni di DSGA, in assenza del possesso del titolo di studio, essendo ritenuto idoneo alla sostituzione, è altrettanto idoneo per la partecipazione al concorso riservato e/o mobilità verticale. D'altra parte tale idoneità è anche stata attestata da quanto disposto nella legge finanziaria 2018 sopra richiamata laddove prevede la possibilità d'accesso al concorso ordinario anche agli assistenti amministrativi sprovvisti del titolo che abbiano svolto 3 anni di servizio come facenti funzioni DSGA negli ultimi 8 anni, di fatto equiparando il servizio prestato al titolo di studio d'accesso necessario.

In chiusura si evidenzia il fatto che tale risoluzione deve tenere necessariamente conto del dovere morale di regolarizzare la posizione di chi, per tanti anni, ha supportato le esigenze, peculiari e straordinarie dell'amministrazione scolastica, dando la propria disponibilità alla sostituzione del DSGA dimostrando in ciò un alto senso del dovere e acquisendo esperienza e professionalità che verrebbero, in caso contrario, irrimediabilmente disperse.

Il Coordinamento Nazionale dsgaffnazionale@gmail.com

Diego Milan, Mauro Serri, Susy Albano, Maria Emanuele, Ilaria Comparato, Paola Danti, Simonetta Petrarchi.